**C12191 - IREN AMBIENTE/SAN GERMANO**
*Provvedimento n. 27360*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 25 settembre 2018;

SENTITO il Relatore Professor Michele AINIS;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione della società IREN Ambiente S.p.A. ai sensi della legge n. 287/90, pervenuta il 31 agosto 2018;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

**I. LE PARTI**

1. IREN Ambiente S.p.A. (di seguito anche "IA") è una società appartenente al gruppo IREN e soggetta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A. IREN è una società multiutility quotata, partecipata dai comuni di Torino, Genova, Reggio Emilia e da altri 63 Comuni dell'Emilia Romagna. Il gruppo è attivo, in particolare, in Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, tramite società operative controllate, nei settori della produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica e gas naturale, della gestione integrata dei servizi idrici, del teleriscaldamento, dei servizi di gestione di calore, della gestione dell'illuminazione pubblica, dei servizi funerari e cimiteriali, nonché nel settore dei servizi ambientali, quali la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti in genere (ivi incluso il riciclaggio), nonché nei servizi di spazzamento e igiene urbana.
Nel 2017 il gruppo IREN ha realizzato un fatturato consolidato pari a circa 3,45 miliardi di euro, realizzati interamente in Italia.

2. San Germano S.r.l. (di seguito anche "San Germano") è una società attiva nel settore dei servizi ambientali, quali raccolta, trasporto, stoccaggio e pretrattamento (cernita preliminare) di rifiuti in genere, differenziati e non differenziati, nonché nei servizi di spazzamento e igiene urbana, anche per il tramite della controllata C.M.T. S.p.A. (di seguito anche "CMT", attiva nel settore dello stoccaggio e del pretrattamento (cernita preliminare) dei rifiuti differenziati). San Germano è attualmente controllata interamente dalla società francese Derichebourg S.A., posta al vertice dell'omonimo gruppo industriale. San Germano ha realizzato nel 2017 un fatturato pari a circa 75 milioni di euro, realizzati interamente in Italia.

**II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE**

3. La comunicazione in esame riguarda l'acquisizione del controllo, da parte di IA, della società San Germano e, indirettamente, della sua controllata CMT, previa dismissione di tutte le partecipazioni in altre società o enti detenute da San Germano e CMT (con l'eccezione della partecipazione di San Germano in CMT). L'operazione prevede altresì l'acquisizione, da parte di IA, della proprietà degli impianti di pretrattamento (cernita) e stoccaggio di rifiuti urbani e assimilati, sia differenziati (in via prevalente) che indifferenziati, non pericolosi (stazioni di trasferenza) siti nei comuni di Pianezza (TO) e La Loggia (TO), attualmente utilizzati da San Germano e di CMT e di proprietà di una altra società del gruppo Derichebourg, Ecorec S.r.l..

**III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE**

4. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo di una o più imprese e l'acquisizione di attività da un'ulteriore impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera *b*), della legge n. 287/90.
Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Regolamento CE 139/04, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 495 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 30 milioni di euro.

## IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

### *I mercati rilevanti e gli effetti dell'operazione*

#### Il mercato rilevante

5. In ragione dell'operatività delle società acquisite, la concentrazione coinvolge il settore della gestione dei rifiuti urbani e, in particolare, interessa il mercato della raccolta (inclusiva dello spazzamento delle aree pubbliche) e trasporto dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti solidi assimilati[1]. Tale attività viene svolta a livello locale in regime di privativa dall'impresa che risulti aggiudicataria del servizio secondo le modalità consentite dall'ordinamento, vale a dire mediante procedura a evidenza pubblica o affidamento diretto nel rispetto delle condizioni per l'in-*house* providing.

6. In ragione delle caratteristiche dell'ente aggiudicante e della natura locale dei servizi, la domanda e l'organizzazione delle relative attività si sviluppano su base locale, tipicamente comunale o di ambito[2]. Considerata l'esistenza di una privativa legale per lo svolgimento del servizio affidato, l'unica occasione di confronto competitivo è rappresentata dalle procedure per il suo affidamento; potendosi così ritenere, *prima facie*, che l'estensione geografica del mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani sia nazionale, in quanto alle procedure di gara possono in astratto partecipare tutte le imprese operanti nel settore, indipendentemente dalla loro collocazione geografica e operatività sul territorio nazionale[3]. Tuttavia, date le esigenze da soddisfare per la fornitura del servizio oggetto di affidamento, ad esempio la necessaria disponibilità di impianti di stoccaggio e/o di prima selezione limitrofi ai centri di raccolta e la necessità di costituire partnership con imprese di smaltimento locali, anche ai fini dell'ottemperanza al principio di prossimità, nonché, infine, la rilevante prevalenza, almeno in alcuni contesti, di affidamenti attribuiti in modalità *in-house providing* ad imprese partecipate dagli enti locali concedenti, non si può escludere che il novero dei concorrenti effettivi sia nei fatti più limitato, e circoscritto a imprese locali[4], con conseguente riduzione dell'ambito competitivo del mercato sotto il profilo geografico.

7. In particolare, nel mercato in questione la dimensione geografica potrebbe coincidere con i confini regionali, avendo a riguardo le competenze normative delle Regioni rispetto alle modalità di organizzazione dei servizi di raccolta e delle attività di smaltimento, anche nel rispetto del principio di prossimità, nell'ambito del proprio territorio[5]. All'interno delle Regioni, poi, potrebbe esistere, in taluni casi, un ulteriore livello di segmentazione rappresentato dagli ATO istituiti dagli stessi enti regionali. Ad ogni modo, nel caso di specie, non è necessario giungere a una definizione compiuta della estensione geografica del mercato, perché qualunque sia il perimetro individuato l'esito della valutazione rimane il medesimo.

#### Gli effetti dell'Operazione

8. Ove la dimensione geografica del mercato della raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati - e più precisamente del mercato per le procedure di affidamento di tali servizi in esclusiva - fosse nazionale, l'Operazione non determinerebbe effetti rilevanti. In base alle informazioni fornite dalle Parti, infatti, queste ultime verrebbero a detenere a livello nazionale una posizione competitiva - approssimata in termini di tonnellate di rifiuti raccolti su tutto il territorio nazionale- di circa il *[5-10%]*[6].

9. Prendendo in considerazione dimensioni del mercato limitate ai confini regionali, si osserva che, in ragione dell'operatività dell'impresa acquisita, l'Operazione accresce la posizione competitiva delle parti per i futuri affidamenti nelle regioni Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna (San Germano risulta attiva anche in Sardegna, dove però IA è del tutto assente). In tali ambiti territoriali, peraltro, in base alle informazioni fornite dalle Parti, l'Operazione ha un effetto limitato nella Regione Lombardia (dove le Parti raccolgono solo circa il *[1-5%]* dei volumi di rifiuti prodotti). Nella Regione Emilia-Romagna, dove pure le Parti congiuntamente detengono una quota di volumi raccolti di maggiore rilievo (pari a circa il *[25-30%]* dei volumi), non si può apprezzare alcun effetto significativo derivante dall'Operazione anche in quanto l'acquisita ha in tale regione un'operatività estremamente limitata (pesando i volumi da essa raccolti solo per il *[inferiore all'1%]* della raccolta regionale).

---

[1] *[Cfr. Indagine Conoscitiva sul Mercato dei Rifiuti Urbani – IC49, di cui al provvedimento di chiusura n. 25823 del 21 gennaio 2016. Si specifica che alcuni degli impianti acquisiti da IA con l'Operazione dispongono di autorizzazioni per effettuare alcune attività che rientrano nelle attività di trattamento, ma, di fatto, in tali impianti non viene effettuata trasformazione di materiali ma ci si limita ad attività di selezione e compattazione.]*

[2] *[L'articolo 3-bis, comma 1-bis, D.L. n. 138/2011, convertito in l. n. 148/2011, prevede che i servizi pubblici locali a rete a rilevanza economica, tra i quali anche il servizio di gestione dei rifiuti urbani, debbano essere organizzati sulla base di ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei governati da specifici Enti, istituiti dalle Regioni (definiti anche in questo caso, Ambiti Territoriali Ottimali o ATO). Nelle more della costituzione degli ATO, la potestà di gestione del servizio di gestione dei rifiuti urbani rimane, dunque, in capo ai Comuni.]*

[3] *[Per questo motivo, in passato, l'Autorità ha condiviso la valutazione circa la dimensione nazionale del mercato in questione, cfr. ad es. provv. n. 23932 del 28 settembre 2012, C11744 – Hera/Acegas-Aps Holding.]*

[4] *[Cfr. provv. n. 25938 del 23 marzo 2016, C12035 – IRETI/ATENA e provv. n. 26012 del 18 maggio 2016, C12044 – A2A/Linea Group Holding.]*

[5] *[Cfr. supra, nota 3.]*

[6] *[Nella presente versione alcuni dati sono omessi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]*

10. Per quel che riguarda la Regione Piemonte, a valle dell'operazione, la quota congiunta delle Parti peserà per il *[25-30%]* dei volumi di rifiuti raccolti. Benché in questo caso non sia del tutto irrilevante il peso dei volumi raccolti dall'acquisita (pari a circa il *[5-10%]* del totale) in ogni caso la capacità competitiva delle Parti misurata in termini di volumi complessivi di raccolta trattati non appare tale da alterare le dinamiche competitive degli affidamenti futuri.
11. Volendo infine ipotizzare un ambito competitivo per le procedure di affidamento dei servizi di raccolta ancora più ristretto di quello regionale, si può rilevare che, per la regione Piemonte, esso potrebbe coincidere con il territorio delle nove province di tale regione (inclusa la Città Metropolitana di Torino), più quello del Comune di Torino. Infatti, con un recente intervento normativo, tale Regione ha tra l'altro disposto l'aggregazione dei preesistenti 21 consorzi deputati all'organizzazione delle fasi della raccolta dei rifiuti in 9 "ambiti di area vasta", tendenzialmente coincidenti con i territori delle province (inclusa la Città Metropolitana di Torino), più la stessa città di Torino[7]. Anche in questa prospettiva, tuttavia, la presente Operazione non presenta profili di criticità concorrenziale. Infatti, in base alle informazioni fornite dalle Parti, tra le zone in cui IA risulta attualmente affidataria dei servizi di raccolta soltanto l'area vercellese (facente attualmente capo al consorzio Covevar) potrebbe essere interessata in tempi brevi da nuove procedure di affidamento (e quindi dalla possibilità di un confronto competitivo tra le Parti e con altri operatori) e in tale area San Germano non risulta titolare di affidamenti. Parimenti, IA non risulta essere affidatario di servizi di raccolta negli ambiti in cui attualmente tali servizi sono forniti da San Germano.
12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a determinare la costituzione di una posizione dominante o a modificare in misura significativa le condizioni di concorrenza nel mercato della raccolta e del trasporto dei rifiuti solidi urbani e assimilati.

RITENUTO, pertanto, che l'operazione in esame non comporta, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/90, la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante nel mercato interessato, tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro dello Sviluppo Economico.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
*Filippo Arena*

IL PRESIDENTE *f.f.*
*Gabriella Muscolo*

[7] *[Cfr. legge regionale del Piemonte n. 1 del 10 gennaio 2018, articolo 7. La medesima norma ha in effetti anche unificato a livello regionale l'organizzazione delle fasi di trattamento dei rifiuti e inerenti la gestione degli impianti. Questo elemento, che come già esposto rappresenta uno dei principali driver della delimitazione del mercato a livello locale, militerebbe peraltro a favore di un mercato di dimensioni regionali.*
*]*